



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente *Statuto di Ateneo* e, in particolare, l'art. 33;

VISTI i DD.RR. n. 307 del 04/02/2016 e n. 1075 del 08/04/2016, con i quali, rispettivamente, è stato istituito e attivato il *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (Interdipartmental Center for Advances in RObotic Surgery: I.C.A.R.O.S.)*;

VISTO il vigente *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento* del sopracitato *Centro I.C.A.R.O.S.*, emanato con D.R. n. 3633 del 20/10/2017;

VISTO il Decreto Rettorale n. 2799 del 10/07/2019, con il quale è stato emanato il nuovo *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo* nell'ambito del quale è stata introdotta la disciplina del *Presidente Onorario*, allo scopo di offrire a dette Strutture di ricerca la possibilità di avvalersi dell'esperienza e delle competenze di esperti anche esterni all'Ateneo quali, ad esempio, i "Direttori storici" dei *Centri* stessi, cessati dalla carica e/o dal servizio;

VISTA il Decreto n. 15 del 13/07/2023 (PG/2023/84328 del 13/07/2023), con il quale il *Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (Interdipartmental Center for Advances in RObotic Surgery: I.C.A.R.O.S.)* ha approvato una proposta di modifica del sopra citato *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Centro I.C.A.R.O.S.*, finalizzata a recepire – in detto *Regolamento* – la figura e la disciplina del *Presidente Onorario* così come definita dal suddetto *Schema-tipo*;

VISTA la Delibera n. 26 del 26/07/2023 (EO n. 882 del 31/07/2023), con la quale il Senato Accademico – subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione – ha approvato la suddetta proposta di modifica del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (Interdipartmental Center for Advances in RObotic Surgery: I.C.A.R.O.S.)*;

VISTA la Delibera n. 78 del 26/07/2023 (EO n. 909 del 01/08/2023), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla sopra indicata proposta di modifica del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (Interdipartmental Center for Advances in RObotic Surgery: I.C.A.R.O.S.)*;

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (Interdipartmental Center for Advances in RObotic Surgery: I.C.A.R.O.S.)* – emanato con D.R. n. 3633 del 20/10/2017 – è modificato come nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Il testo modificato del sopracitato *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'*Albo Ufficiale* dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce quello emanato con il sopracitato D.R. n. 3633/2017.

IL RETTORE
Matteo LORITO

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE (CARTACEA ED INFORMATICA)
Il Dirigente dell'Area: Dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: Dott. Antonio NASTI

PDB



REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN CHIRURGIA ROBOTICA (*Interdepartmental Center for Advances in Robotic Surgery: I.C.A.R.O.S.*)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (*Interdepartmental Center for Advances in Robotic Surgery: ICAROS*), di seguito denominato Centro, la cui istituzione e attivazione, ai sensi dell'art. 33, co. 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
2. Partecipano alle attività del Centro i seguenti Dipartimenti:
 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione;
 - Dipartimento di Neuroscienze, Scienze della Riproduzione ed Odontostomatologiche;
 - Dipartimento di Sanità Pubblica;
 - Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini"
 - Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Art. 2 (Finalità e attività)

1. Il Centro ha la finalità di promuovere, in *setting* di ricerca preclinica e clinica, l'avanzamento delle tecniche di chirurgia robotica, allo scopo di ottimizzarne l'impiego clinico, semplificarne la curva di apprendimento, ed espanderne le indicazioni.
2. Nel rispetto di tale finalità, il Centro svolge le seguenti attività:
 - a) promuove e coordina le attività di ricerca di sua competenza;
 - b) promuove ed esercita attività di *fund raising* per l'acquisizione di piattaforme chirurgiche robotizzate, simulatori virtuali ed altri sistemi robotici ed informatici per la ricerca e la formazione nel campo della chirurgia robotica";
 - c) svolge attività di ricerca integrata clinico-ingegneristica–fisica finalizzata a:
 - modellazione dinamica di oggetti deformabili;
 - riproduzione realistica di situazioni operatorie per l'addestramento;
 - studio di metodi per la valutazione oggettiva del livello di abilità in fase di addestramento;
 - studio di metodi per la valutazione oggettiva del livello di stress del chirurgo durante l'intervento;
 - miglioramento dell'immersività attraverso la sensorizzazione degli strumenti e la modifica delle interfacce aptiche della *console*;
 - sviluppo di *console* di nuova concezione, basate, ad esempio, sul *tracking* dei movimenti delle mani del chirurgo e/o su tecniche di realtà aumentata;
 - miglioramento della mobilità dei bracci robotici e della strumentazione chirurgica;
 - sviluppo di nuovi strumenti chirurgici sensorizzati da montare sul "Da Vinci" o su altri tipi di robot;
 - progetto di *robot* per la chirurgia di nuova concezione, specializzati, ad esempio, per operazioni di microchirurgia o per l'esecuzione di biopsie;
 - nuovi eventuali argomenti di ricerca in tema di chirurgia robotica emergenti da future acquisizioni;
 - d) partecipa alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal Regolamento di Ateneo per le attività in conto terzi;
 - e) concorre, limitatamente ai suoi scopi istituzionali ed in coordinamento con i Dipartimenti, i Corsi di Laurea e le Scuole di Specializzazione alle attività didattiche di studenti, laureandi, dottorandi, ricercatori e promuovendo e partecipando alla gestione di Corsi di perfezionamento, master *post-laurea* ed eventualmente Corsi di dottorato nonché Corsi di formazione e/o aggiornamento



Art. 3

(Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro.
4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro;
6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

Art. 4

(Gestione amministrativa)

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Il Direttore Generale individua, altresì, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi – amministrativo contabili.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) Il Consiglio di Gestione;
 - b) Il Direttore;
 - c) La Giunta;
 - d) Il Consiglio Scientifico.

Art. 6

(Composizione del Consiglio di Gestione)

1. Il Consiglio di Gestione del Centro è composto da:
 - a) Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
 - b) Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta.



- c) Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 2 % del numero totale della componente dei Professori di ruolo e Ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.
2. Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
3. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso.

Art. 7

(Compiti del Consiglio di Gestione)

1. Sono compiti del Consiglio:
 - a) definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
 - b) determinare i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
 - c) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore;
 - d) approvare la proposta del budget economico e la proposta di budget degli investimenti, nonché il consuntivo di budget;
 - e) autorizzare le spese e la stipula di contratti e convenzioni, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - f) al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
 - g) avanzare proposte sullo sviluppo delle attività svolte dal Centro;
 - h) approvare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
 - i) deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
 - j) deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti e a quelle individuali di singoli richiedenti afferenti a Dipartimenti non partecipanti al Centro, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - k) collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di ricerca;
 - l) deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
 - m) esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge e dallo Statuto. e dai Regolamenti di Ateneo
 - n) proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

Art. 8

(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Direttore, di cui al successivo art. 9.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite pec, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.



Art. 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore del Centro Interdipartimentale di Chirurgia Robotica (*ICAROS*) è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vicedirettore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore decade alla cessazione dalla carica del Direttore.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei risolutivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. E' responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti, garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso affidate.
4. Il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita poteri d'indirizzo e vigilanza sulle attività del Centro ed adotta gli atti di gestione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. In particolare, il Direttore:
 - a) propone al Consiglio di Gestione il Piano triennale di sviluppo;
 - b) predispone, ogni tre anni, una Relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato delle attività che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
 - c) predispone la proposta di budget economico (annuale e triennale) e la proposta di budget degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di budget;
 - d) gestisce e dispone tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - e) provvede a tutti gli altri adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
 - f) promuove le attività del Centro;
 - g) vigila sulla osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - h) tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
 - i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

Art. 10 (La Giunta)

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio. La Giunta può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato.
2. La Giunta è nominata dal Direttore tra i membri del Consiglio di Gestione, ed è composta da:
 - a) un membro per ciascun Dipartimento che ha proposto l'istituzione e l'attivazione del centro;
 - b) il Coordinatore del Consiglio Scientifico;
 - c) il Responsabile dei processi amministrativo-contabili.
3. I membri della Giunta durano in carica 3 anni e sono rieleggibili
4. La Giunta è presieduta dal Direttore del Centro.



Art.11

(Il Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo che svolge attività propositive e consultive nelle tematiche scientifiche oggetto delle attività del Centro:
2. Il Consiglio Scientifico è composto da:
 - a) da 1 a 3 membri, in proporzione ai partecipanti, per ciascun Dipartimento che afferisce al Centro, nominati dai Dipartimenti stessi;
 - b) 1 membro per ciascuna delle istituzioni, pubbliche o private, che abbiano stipulato convenzioni di collaborazione con il Centro, nominato dalle istituzioni stesse;
 - c) esperti o cultori della materia oggetto delle attività del Centro, nominati dal Consiglio di Gestione, su proposta del Direttore, della Giunta o dello stesso Consiglio Scientifico.
3. I membri del Consiglio Scientifico restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Scientifico elegge un Coordinatore scelto tra i propri componenti. Il Coordinatore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Coordinatore convoca il Consiglio Scientifico ogni qual volta sia necessario acquisirne pareri.
5. Il Consiglio Scientifico avanza proposte sul piano annuale delle ricerche e sullo sviluppo delle attività di ricerca;
6. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore del Consiglio.
7. Delle riunioni del Consiglio Scientifico è redatto verbale; copia del verbale deve pervenire al Direttore ed al Consiglio di Gestione.

Art. 12

(Presidente Onorario)

1. Il Rettore, su proposta del Consiglio di Gestione del Centro, può nominare quale Presidente onorario del Centro, un esperto, anche esterno all'Ateneo, in possesso di specifiche competenze nonché di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di attività del Centro.
2. Il Presidente onorario dura in carica tre anni.
3. Il Presidente onorario, su invito del Direttore del Centro, può:
 - a) partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione del Centro;
 - b) rappresentare il Centro in occasione di eventi, manifestazioni e contesti istituzionali;
 - c) collaborare ai progetti di sviluppo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione del Centro;
 - d) collaborare con il Direttore nella individuazione delle linee politiche, di indirizzo e di sviluppo del Centro, da proporre al Consiglio di Gestione;
 - e) proporre iniziative scientifiche e culturali.
4. La carica di Presidente onorario non comporta alcuna retribuzione o indennità ma possono essere rimborsate le spese sostenute nell'ambito delle attività istituzionali affidate, secondo le modalità previste nel Regolamento delle missioni dell'Ateneo.

Art. 13

(Sede, spazi e attrezzature)

1. Il Centro ha sede in Via Pansini, n. 5 - Edificio 5, presso i locali in uso al Dipartimento di Neuroscienze Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche.
2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.